



DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST

UFFICIO 5- MOTORIZZAZIONE CIVILE di GENOVA

(Sezioni Coordinate di Imperia, La Spezia e Savona)

Cap 16149 - Via Cantore, 3 - 8° e 9° piano



SPETT.LE RIZZO ANGIOLINO

SEDE

Comunicazione via PEC: rzznln59a04d969n@impresa.italia.it

**e p.c. PREG.MO COMITATO CENTRALE PER
L'ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI**

Comunicazione via PEC: gdl-verifiche-autotrasporto@pec.mit.gov.it

albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it

e p.c. PREG.MA DGT DEL NORDOVEST

Comunicazione via PEC: dgt.nordovest@pec.mit.gov.it

C.F. / P.IVA: RZZNLN59A04D969N
N. iscrizione ALBO: GE3405163G
N. REN: //////////

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO NAZIONALE
DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO DI TERZI**

IL DIRETTORE DELL'UMC DI Genova

VISTI gli artt. 18 e 20 della L. n. 298 del 6 giugno 1974 e ss. mm. ii., in tema di istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, con specifico riferimento alle rispettive ipotesi di sospensione e cancellazione dall'Albo;

VISTI gli artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii., in tema di comunicazione di avvio del procedimento;

VISTO il D.lgs. del 22 dicembre 2000 n. 395 e ss. mm. ii., rubricato "*Attuazione della direttiva del Consiglio dell'unione europea n. 98/76/CE del 10.10.1998 (...) riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori (...)*";

VISTO il D.lgs. del 21 novembre 2005 n. 284 e ss. mm. ii., che riordina, fra l'altro, il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, rubricato "*eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea*";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1071/2009, "*Attività di trasportatore su strada*", del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e ss. mm. ii., che stabilisce norme comuni sulle

condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

VISTO il D.L. 09 febbraio 2012 n. 5, come modificato dalla Legge di conversione n. 35 del 4 aprile 2012, rubricato "*disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo*" che, in particolare, con l'art.11 comma 6 bis, ha incluso nell'ambito di applicazione del Regolamento CE 1071/2009 le imprese operanti con veicoli a motore, singoli o con complessi di veicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, ed ha precisato che le condizioni da rispettare per l'esercizio della professione di trasportatore su strada siano quelle previste dal citato regolamento, come individuate nel D.D. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25 novembre 2011;

VISTO l'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con il quale, a modifica ed integrazione dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, si dispone che il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori è tenuto tra l'altro, a "*verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle Camere di commercio*" nonché, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. l-quater del citato decreto legislativo, "*svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009*";

VISTO l'art. 1, comma 94 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che dispone che le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi siano svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il D.P.C.M. dell'8 gennaio 2015, in tema di trasferimento di funzioni in materia di tenuta degli albi provinciali degli autotrasportatori dalla Province agli Uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 94, della L. n. 147/2013; VISTO il Regolamento (UE) 2020/1055 "Modifica dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012" del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada;

VISTO il D.P.C.M. del 23 dicembre 2020, n. 190 "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili" e, in particolare, l'art. 6, comma 8;

VISTO il Decreto dirigenziale numero 145 dell'8 aprile 2022, per l'attuazione delle modifiche introdotte ai Regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 con il Regolamento (UE) 2020/1055 in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada, e la relativa Circolare prot. numero 3738 del 13 maggio 2022 per l'attuazione di tale decreto;

VISTA, da ultimo, la Circolare Protocollo n° 2871 del 7 dicembre 2022 avente ad oggetto "art. 9, comma 2, lett. l-ter e l-quater del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 così come modificato dell'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). Verifiche della regolarità delle imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi - Disposizioni Operative inerenti alle attività, ai procedimenti e ai provvedimenti da attuare in esito alle verifiche di regolarità"

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'esercizio dell'attività di verifica, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. l-ter e l-quater decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, il Comitato Centrale ha effettuato apposite verifiche telematiche volte ad accertare la regolarità, quanto a requisiti e condizioni, delle imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori;

CONSIDERATO che il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori ha comunicato a codesta impresa, e per conoscenza allo scrivente UMC, l'avvio dell'istruttoria n. **403 del 15/05/2022**, tramite la comunicazione con n. di prot. **A06008685**, ai sensi degli art. 7 e 8 della

Legga n. 241/1990, senza ricevere motivate giustificazioni e/o integrazione dei requisiti segnalati entro il termine previsto;

RICHIAMATA la nota prot. n. **A00013101 del 09/09/2023** con cui è stato trasmesso l'esito della verifica;

LETTA E RICHIAMATA la comunicazione prot. **230592 del 11/10/2023**, notificata tramite PEC, con la quale, dopo aver rilevato che l'impresa in indirizzo era priva di requisito/i per mantenere una regolare iscrizione all'Albo autotrasportatori, veniva comunicato l'avvio del procedimento di cancellazione all'Albo nazionale degli Autotrasportatori;

VALUTATO che, nel termine assegnato, l'impresa non ha fatto pervenire alcuno scritto e che pertanto permangono le condizioni che hanno causato l'avvio del procedimento;

DISPONE

- **la cancellazione dall'Albo nazionale degli Autotrasportatori, con decorrenza dalla data di ricevimento della presente;**
- **l'obbligo per l'impresa in indirizzo di restituire allo scrivente Ufficio tutte le carte di circolazione dei veicoli ad essa intestati (vedere elenco in calce *, se del caso) e destinati all'attività di cui trattasi, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della presente, significando che, in mancanza, l'ufficio attiverà gli Organi di Polizia per il ritiro coattivo dei citati documenti.**

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico, in bollo, al Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività di autotrasporto presso Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, PEC albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it, ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 1199/1971, entro 30 giorni dalla data della notifica o della comunicazione o dalla conoscenza dell'atto impugnato, oppure può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 104/2010;

Il presente provvedimento viene comunicato, come per legge, anche al Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori e alla Camera di Commercio Industria e Artigianato.

Il Direttore dell'UMC di Genova
(Dott. Piero Provenzano)